



**AVVISO ESPLORATIVO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE
DEI CANONI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO ANNO 2023
(CANONI ANNO 2022)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO CHE

La Regione Abruzzo — Servizio Edilizia Sociale - con nota prot. n. RA/405850 del 04/10/2023 (Ns prot. n. 18514) del 05/10/2023, ha segnalato ai Comuni che è stata riavviata la procedura per la presentazione delle domande per accedere ai contributi per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato, in possesso dei requisiti minimi fissati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7/6/1999 e che non siano titolari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

Per quanto sopra, si porta a conoscenza tutta la cittadinanza che **a partire dal giorno 13/10/2023**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda, utilizzando la modulistica allegata per accedere per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione, a favore dei conduttori di immobili ad uso privato.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BENEFICIO:

- Residenza nel Comune di Campli in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'UE (D. Lgs 06/02/2007, n. 30);
- Cittadinanza in uno Stato non UE, purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Essere titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato che non rientro nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- Avere redditi imponibili per la collocazione nelle seguenti fasce:

LIMITI DI REDDITO:

a) FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime INPS anno 2022 (**€ 13.659,88**) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;

b) FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a €15.853,63. Il reddito convenzionale (€15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all'ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24% e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00.

SONO ESCLUSI:

- **I soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica e i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art.10, Legg 431/98);**

➤ **chi possiede un patrimonio mobiliare superiore a € 25.000 come risulta da attestazione ISEE;**

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25 per cento o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 1 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25 per cento;

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del D.M. 7.6.1999, l'ammontare dei redditi da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi ed il valore dei canoni è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Per indicatore del reddito e del reddito annuo convenzionale, a seguito di evoluzione normativa nel settore fiscale, si prendono in considerazione l'Indicatore della Situazione Economica ISE e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE;

I redditi da dichiarare devono essere riferiti indistintamente a tutti i componenti il nucleo familiare ai sensi del DPCM n. 159/2013.

Il valore dei canoni corrisposti nell'anno 2022 è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

Il Decreto Ministeriale in oggetto stabilisce che i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del reddito di cittadinanza, pertanto, nel caso in cui il Comune decidesse di erogare il contributo a valere sul Fondo 431 art.11 ha l'obbligo di trasmettere l'elenco dei beneficiari all'INPS per l'eventuale relativa compensazione della quota dell'affitto qualora ne abbiano beneficiato (comma 6 art. 1 DM 19.07.2021).

Per quanto non espressamente indicato nella presente, si fa riferimento alla Legge 431/98 e ai DD.MM. di riparto del Fondo nonché al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 07/06/1999.

La domanda, compilata e firmata dall'interessato con allegata copia non autenticata di un documento di identità **dovrà essere presentata entro e non oltre il 09/11/2023 all'ufficio protocollo del Comune di Campli o spedita tramite PEC all'indirizzo: postacert@pec.comune.campli.te.it e dovrà pervenire entro e, a pena di esclusione, dovrà essere corredata dai documenti indicati sul modulo.**

Si precisa che il pagamento del contributo avverrà solo in caso di finanziamento da parte della Regione Abruzzo.

Il Responsabile dell'Area I – Servizi
Dott.ssa Barbara Di Felice